

DIR. 93/38/CEE DEL 14 GIUGNO 1993

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE COORDINA LE PROCEDURE DI APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI DI ACQUA E DI ENERGIA, DEGLI ENTI CHE FORNISCONO SERVIZI DI TRASPORTO NONCHÉ DEGLI ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI.

- Pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199.
- Termine di recepimento: 1 luglio 1994. Direttiva recepita con D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158.
- **Modificata da Direttiva 98/4/CE**
- **La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 73 della direttiva 2004/17/CE**

PREMESSA

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase, e gli articoli 66, 100A e 113,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

1. considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

2. considerando che conformemente agli articoli 30 e 59 del trattato sono vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

3. considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda le società sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale o di prestare i relativi servizi;

4. considerando che detti obiettivi esigono altresì il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti applicate dagli enti che operano in questi settori;

5. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno fissa un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti pubblici nei settori esclusi dall'applicazione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, e della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;

6. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno stabilisce altresì un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti di servizi;

7. considerando che tra questi settori esclusi figurano quelli riguardanti l'acqua, l'energia ed i trasporti nonché, nel quadro della direttiva 77/62/CEE, il settore delle telecomunicazioni;

8. considerando che la loro esclusione era principalmente giustificata dal fatto che gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal diritto privato;

9. considerando che la necessità di assicurare una effettiva liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica;

10. considerando che nei quattro settori contemplati dalla presente direttiva i problemi che occorre risolvere sono di natura analoga ed è quindi possibile trattarli in un unico dispositivo;

11. considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano in questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo è la naturale chiusura dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione, da parte delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio di cui trattasi, lo sfruttamento di una data area geografica per un fine determinato, la messa a disposizione o lo sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

12. considerando che un altro motivo importante per cui manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario è costituito dai diversi modi che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni nei relativi capitali sociali o la rappresentanza negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali enti;

13. considerando che la presente direttiva non deve estendersi alle attività degli enti in questione che si svolgono al di fuori dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, o che, pur rientrando in questi settori, sono nondimeno direttamente esposte alla concorrenza in mercati il cui accesso non è limitato;

14. considerando che è opportuno che tali enti applichino disposizioni comuni in materia di procedure d'appalto per le loro attività relative all'acqua; che alcuni enti sono finora rientrati nel campo d'applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE relativamente alle loro attività in materia di progetti per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione, di drenaggio e di eliminazione e trattamento delle acque di scarico;

15. considerando, tuttavia, che le norme relative alle procedure di appalto del tipo di quelle che vengono proposte per gli appalti di forniture risultano inadeguate per gli acquisti d'acqua, tenuto conto della necessità di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzo;

16. considerando che, se sono soddisfatte particolari condizioni, lo sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi può essere soggetto ad un regime alternativo che consenta di raggiungere lo stesso obiettivo di apertura dei mercati; che la Commissione deve assicurare il controllo del rispetto di tali condizioni da parte degli Stati membri che applicano tale regime alternativo;

17. considerando che la Commissione ha annunciato che proporrà misure volte ad eliminare, entro il 1992, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità; che norme sulle procedure d'appalto del tipo di quelle che sono proposte per gli appalti di forniture non permetterebbero di superare gli ostacoli esistenti per l'acquisto di energia e di combustibili nel settore dell'energia; che non è opportuno, pertanto, includere tali acquisti di energia tra

gli scopi della presente direttiva, pur considerando che tale situazione sarà riesaminata dal Consiglio sulla base di una relazione e delle proposte della Commissione;

18. considerando che i regolamenti (CEE) n. 3975/87 e (CEE) n. 3976/87, la direttiva 87/601/CEE e la decisione 87/602/CEE mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico e che, pertanto, non è opportuno, per il momento, includere tali enti nella sfera d'applicazione della presente direttiva, ma che la situazione dovrebbe essere ulteriormente riesaminata alla luce dei progressi realizzati riguardo a detta concorrenza;

19. considerando che, vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, non sarebbe opportuno sottoporre la maggior parte degli appalti in questo settore a procedure particolareggiate; che la situazione dei trasportatori marittimi che gestiscono ferry marittimi deve essere sorvegliata; che determinati servizi di ferry costieri o fluviali gestiti da autorità pubbliche non debbono più essere esclusi dal campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE;

20. considerando che occorre facilitare il rispetto delle disposizioni relative alle attività non contemplate dalla presente direttiva;

21. considerando che le norme per l'aggiudicazione degli appalti di servizi devono avvicinarsi il più possibile a quelle che disciplinano gli appalti di forniture e di lavori, oggetto della presente direttiva;

22. considerando che è necessario evitare intralci alla libera prestazione dei servizi; che pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica tuttavia l'applicazione, a livello nazionale, delle norme relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione purché esse siano compatibili con il diritto comunitario;

23. considerando che, per l'applicazione delle norme procedurali ed a fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi consiste nel suddividere tale settore in categorie corrispondenti a particolari voci di una nomenclatura comune; che gli allegati XVI A e XVI B della presente direttiva si riferiscono alla nomenclatura CPC (Classificazione comune dei prodotti) delle Nazioni Unite; che in futuro detta nomenclatura potrà essere sostituita da una nomenclatura comunitaria; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di adeguare in conseguenza il riferimento alla nomenclatura CPC negli allegati XVI A e XVI B;

24. considerando che la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto nella misura in cui si fonda su contratti d'appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o contratti di lavoro, esula dal campo d'applicazione della presente direttiva;

25. considerando che, a norma dell'articolo 130F del trattato, l'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e che l'apertura degli appalti pubblici favorirà la realizzazione di questo obiettivo; che il cofinanziamento dei programmi di ricerca non dovrebbe rientrare nella presente direttiva; che la presente direttiva non riguarda quindi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'organismo aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria attività,

purché la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale organismo aggiudicatore;

26. considerando che i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti;

27. considerando che i servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone scelti all'uopo mediante opportuni accordi o procedimenti di selezione, secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti;

28. considerando che gli appalti di servizi contemplati nella presente direttiva non comprendono gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

29. considerando che la presente direttiva non si applica agli appalti quando vengono dichiarati segreti o quando possono pregiudicare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o quando sono aggiudicati in base ad altre norme stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali;

30. considerando che in determinate circostanze i contratti comportanti un'unica fonte di approvvigionamento designata possono venir esentati in tutto od in parte dall'applicazione della presente direttiva;

31. considerando che gli obblighi internazionali della Comunità o degli Stati membri non sono pregiudicati dalle disposizioni della presente direttiva;

32. considerando che occorre escludere taluni appalti di servizi aggiudicati ad un'impresa collegata la cui attività principale in materia di servizi consista nel prestare tali servizi al gruppo cui appartiene e non nel commercializzarli sul mercato;

33. considerando che per un periodo transitorio l'applicazione integrale della presente direttiva deve limitarsi agli appalti di servizi per cui le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita del commercio transfrontaliero; che i contratti relativi a servizi d'altro genere devono essere sottoposti ad osservazione per un determinato periodo di tempo prima di decidere in merito all'applicazione integrale della presente direttiva; che è necessario istituire in detta direttiva un sistema per tale osservazione il quale consenta altresì agli interessati di scambiarsi le pertinenti informazioni;

34. considerando che le norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati od altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si applicano ai casi in cui si esiga la prova di una particolare qualifica per poter partecipare ad una procedura d'appalto o ad un concorso di progettazione;

35. considerando che i prodotti, lavori o servizi devono essere descritti facendo riferimento a specifiche europee; che, onde assicurare che un prodotto, un lavoro o un servizio risponda all'uso al quale è destinato dall'ente aggiudicatore, detto riferimento può essere completato da specifiche, che non devono modificare la natura della soluzione tecnica o delle soluzioni tecniche offerte dalle specifiche europee;

36. considerando che nel quadro della presente direttiva trovano applicazione i principi dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento delle norme, delle specifiche tecniche e di metodi di fabbricazione nazionali;

37. considerando che occorre garantire per le imprese comunitarie l'accesso all'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi nei Paesi terzi; che a questo scopo, ove si riscontri che tale accesso è limitato di diritto o di fatto, la Comunità deve cercare di rimediare alla situazione; che in determinate circostanze deve essere possibile prendere provvedimenti in merito all'accesso delle imprese del Paese terzo in questione o all'ammissibilità delle offerte da questo provenienti - agli appalti di servizi di cui alla presente direttiva;

38. considerando che gli enti aggiudicatori, nel definire di comune accordo con i candidati i termini per la ricezione delle offerte, rispettano il principio della non discriminazione; che in mancanza di tale accordo è necessario prevedere disposizioni adeguate;

39. considerando che potrebbe rivelarsi utile migliorare la trasparenza nel settore degli obblighi relativi alla tutela e alle condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro nel quale verranno eseguiti i lavori;

40. considerando che è opportuno che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favore dello sviluppo regionale rispondano agli obiettivi della Comunità e siano conformi ai principi del trattato;

41. considerando che gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte anormalmente basse soltanto dopo aver chiesto, per iscritto, spiegazioni sulla composizione dell'offerta;

42. considerando che, in presenza di offerte equivalenti originarie di Paesi terzi, occorre dare la preferenza, entro certi limiti, ad un'offerta di origine comunitaria;

43. considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare la posizione della Comunità nei negoziati internazionali in corso o futuri;

44. considerando che, in funzione dell'esito di detti negoziati internazionali, la presente direttiva, previa decisione del Consiglio, si dovrà applicare anche ad offerte non comunitarie;

45. considerando che le disposizioni che gli enti interessati applicheranno devono stabilire un quadro per una sana prassi commerciale e preservare la massima flessibilità;

46. considerando che, a fronte di tale flessibilità e nell'interesse della reciproca fiducia, occorre garantire un livello minimo di trasparenza ed adottare metodi adeguati per vigilare sull'applicazione della presente direttiva;

47. considerando che è necessario adeguare le disposizioni delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE per predisporre campi di applicazione ben definiti; che il campo di applicazione della direttiva 71/305/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione degli appalti nei settori dell'acqua e delle telecomunicazioni; che il campo di applicazione della direttiva 77/62/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione di taluni appalti nel settore dell'acqua; che il campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE non deve tuttavia essere esteso agli appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali che, pur

svolgendo attività economiche di carattere commerciale o industriale, appartengano all'amministrazione dello Stato; che tuttavia taluni appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali appartenenti all'amministrazione statale e effettuati per soddisfare esclusivamente esigenze pubbliche debbono essere contemplati da dette direttive;

48. considerando che la presente direttiva dovrà essere riesaminata in base all'esperienza acquisita;

49. considerando che l'apertura dei mercati nei settori contemplati dalla presente direttiva potrebbe avere effetti negativi sull'economia del Regno di Spagna; che le economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese dovranno sostenere sforzi ancora più rilevanti; che è opportuno accordare a tali Stati membri periodi supplementari adeguati per attuare la presente direttiva,

ha adottato la presente direttiva:

TITOLO I **Disposizioni generali**

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) "Autorità pubbliche ": lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti territoriali o enti di diritto pubblico.

Si considera "ente di diritto pubblico " ogni ente:

- istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale,

- dotato di personalità giuridica, e

- la cui attività è finanziata in via maggioritaria dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico o la cui gestione è sottoposta al controllo di questi ultimi o il cui Consiglio d'amministrazione, Consiglio direttivo o Consiglio di vigilanza è composto da membri, più della metà dei quali sia nominata dallo Stato membro, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico.

2) "Imprese pubbliche ": le imprese su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo ad un'impresa:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure

- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le parti emesse dall'impresa, oppure

- hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del Consiglio di amministrazione, del Consiglio direttivo o del Consiglio di vigilanza.

3) "Impresa collegata": qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa sulla quale l'ente aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne.

4) "Appalti di forniture ", di lavori e di servizi: i contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 e un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, che hanno per oggetto:

a) quando si tratta di appalti di forniture, l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti;

b) quando si tratta di appalti di lavori, l'esecuzione, o l'esecuzione e la progettazione insieme, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI. Questi appalti possono comportare inoltre le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;

c) quando si tratta di appalti di servizi, qualsiasi oggetto diverso da quelli di cui alle lettere a) e b) e ad esclusione:

I) dei contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari: tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisizione o di locazione, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;

II) dei contratti aventi per oggetto servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;

III) dei contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e di conciliazione;

IV) dei contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

V) contratti di lavoro;

VI) dei contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale ente.

Gli appalti che includono servizi e forniture sono considerati "appalti di forniture" quando il valore totale delle forniture è superiore al valore dei servizi compresi nell'appalto.

5) "Accordo-quadro": l'accordo tra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 ed uno o più fornitori, imprenditori o prestatori di servizi, che è inteso a fissare le condizioni, soprattutto per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti, degli appalti da aggiudicare nel corso di un determinato periodo.

6) "Offerente": il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi che presenta un'offerta;

candidato: colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata; il prestatore di servizi può essere una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 2.

7) "Procedure aperte, ristrette o negoziate": le procedure di aggiudicazione utilizzate dagli enti aggiudicatori, nell'ambito delle quali:

a) nel caso delle procedure aperte, ogni fornitore o imprenditore o prestatore di servizi interessato può presentare un'offerta;

b) nel caso delle procedure ristrette, soltanto i candidati invitati dall'ente aggiudicatore possono presentare un'offerta;

c) nel caso delle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta i fornitori, gli imprenditori o i prestatori di servizi di propria scelta e negozia le condizioni dell'appalto con uno o più di essi.

8) "Specifiche tecniche": i requisiti tecnici menzionati in particolare nei capitolati d'onere, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'ente aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualità o le proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo d'accettazione delle opere stesse nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'ente aggiudicatore è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere.

9) "Norma": la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto come avente attività normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea di massima obbligatorio.

10) "Norma europea": ogni norma approvata dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto norma europea (EN) o documento di armonizzazione (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall'ente europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto norma europea per le telecomunicazioni (ETS).

11) "Specifica tecnica comune": la specifica tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

12) "Omologazione tecnica europea": una valutazione tecnica attestante l'idoneità di un prodotto all'impiego cui è destinato, basata sulla sua conformità ai requisiti essenziali prescritti per le opere nelle quali dev'essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle sue condizioni d'impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione. L'omologazione tecnica europea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro.

13) "Specifica europea": una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea.

14) "Rete pubblica di telecomunicazioni": l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

Per "punto terminale della rete" si intende: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa.

15) "Servizi pubblici di telecomunicazioni": i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificamente incaricato in particolare uno o più enti di telecomunicazioni.

"Servizi di telecomunicazioni": i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

16) "Concorsi di progettazione": le procedure nazionali che permettono all'ente aggiudicatore di acquisire, soprattutto nel campo dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione dati, un piano o un progetto selezionato da una Commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza attribuzione di premi.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori che:

a) sono autorità pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2;

b) non essendo autorità pubbliche o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui al paragrafo 2 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.

2. Le attività che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva sono le seguenti:

a) messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di:

I) acqua potabile; oppure

II) elettricità; oppure

III) gas o energia termica;

oppure l'alimentazione con acqua potabile, elettricità, gas o energia termica di tali reti;

b) sfruttamento di un'area geografica ai fini della:

I) prospezione o estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, oppure

II) messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, porti marittimi o interni, nonché altri impianti terminali di trasporto;

c) gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto, è considerata come rete quella in cui il servizio viene fornito in base a condizioni stabilite da una autorità competente di uno Stato membro, quali le condizioni relative ai percorsi da effettuare, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;

d) messa a disposizione o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), i diritti speciali o esclusivi sono diritti che risultano da una autorizzazione conferita da un'autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività definita al paragrafo 2.

Si ritiene che un ente aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi, in particolare quando:

a) per la costruzione delle reti o per l'installazione delle strutture di cui al paragrafo 2 tale ente ha il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o dell'imposizione di una servitù, o ha il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via per installare gli impianti della rete;

b) nel caso del paragrafo 2, lettera a), tale ente approvvigiona di acqua potabile, elettricità, gas o energia termica una rete a sua volta gestita da un ente che fruisce di diritti speciali o esclusivi conferiti da un'autorità competente dello Stato membro interessato.

4. La fornitura al pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus non è considerata come un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera c), qualora altri enti possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori.

5. L'alimentazione con acqua potabile, elettricità, gas o energia termica di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore diverso dalle autorità pubbliche non è considerata un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera a), quando:

a) nel caso dell'acqua potabile o elettricità:

- la produzione di acqua potabile o di elettricità da parte dell'ente interessato avviene poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di una attività diversa da quella prevista dal paragrafo 2, e

- l'alimentazione della rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio dell'ente e non ha superato il 30% della produzione totale di acqua potabile o di energia dell'ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso;

b) nel caso del gas o dell'energia termica:

- la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività diversa da quella di cui al paragrafo 2, e

- l'alimentazione della rete pubblica mira a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% della cifra d'affari dell'ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

6. Gli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai criteri sopra specificati. Per far sì che gli elenchi siano il più completi possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi elenchi. La Commissione rivede gli allegati da I a X conformemente alla procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 3

1. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido non sia considerato una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto I), o che gli enti non siano considerati fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), per sfruttare una o più di tali attività, quando sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono, tenuto conto delle pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attività:

a) quando è richiesta un'autorizzazione per sfruttare l'area geografica, anche altri enti sono liberi di chiedere l'autorizzazione alle stesse condizioni cui sono sottoposti gli enti aggiudicatori;

b) le capacità tecniche e finanziarie che gli enti devono avere per esercitare attività speciali sono fissate prima della valutazione dei meriti rispettivi dei candidati in gara per ottenere l'autorizzazione;

c) l'autorizzazione ad esercitare tali attività è concessa sulla base di criteri obiettivi per quanto riguarda i mezzi previsti per effettuare la prospezione o l'estrazione, che vengono fissati e pubblicati prima della presentazione delle domande di autorizzazione; detti criteri devono essere applicati in modo non discriminatorio;

d) tutte le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio o alla cessazione dell'attività, comprese le disposizioni relative agli obblighi connessi all'esercizio, ai canoni e alla partecipazione al capitale o al reddito degli enti, sono stabiliti e messi a disposizione prima della presentazione della domande di autorizzazione e devono essere applicati in modo non discriminatorio; qualsiasi mutamento riguardante tali condizioni e requisiti deve essere applicato a tutti gli enti interessati o essere modificato in modo non discriminatorio; tuttavia, non è necessario fissare gli obblighi connessi all'esercizio se non immediatamente prima della concessione dell'autorizzazione;

e) nessuna legge, regolamento o necessità amministrativa, nessun accordo o intesa può obbligare gli enti aggiudicatori a fornire informazioni sulle fonti presenti o previste in futuro relative ai propri acquisti, tranne che su richiesta di autorità nazionali ed esclusivamente al fine degli obiettivi menzionati dall'articolo 36 del trattato.

2. Gli Stati membri che applicano le disposizioni del paragrafo 1 controllano, attraverso le condizioni di autorizzazione o altre opportune misure, che ciascun ente:

a) osservi i principi della non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di forniture, di lavori e di servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mette a disposizione delle imprese relativamente alle proprie intenzioni di stipulazione di appalti;

b) comunichi alla Commissione, nelle condizioni che questa definirà conformemente all'articolo 40, le informazioni relative alla concessione degli appalti.

3. Quanto alle concessioni o autorizzazioni individuali rilasciate prima della data in cui gli Stati membri mettono in applicazione la presente direttiva conformemente all'articolo 45, il paragrafo 1, lettere a), b), e c), non si applica se a quella data altri enti sono liberi di chiedere un'autorizzazione per lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, su base non discriminatoria ed in funzione di criteri obiettivi. Il paragrafo 1, lettera d), non si applica quando le condizioni e i requisiti sono stati fissati, applicati o modificati prima della data di cui sopra.

4. Se uno Stato membro desidera applicare il paragrafo 1, ne informa la Commissione comunicandole, a questo fine, le disposizioni legislative regolamentari o amministrative, gli accordi o le intese relativi all'osservanza delle condizioni elencate ai paragrafi 1 e 2.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 5 a 8. Essa pubblica la propria decisione, con le motivazioni, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Ogni anno essa trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo e ne riesamina l'applicazione nell'ambito della relazione di cui all'articolo 44.

Articolo 4

1. *Nell'assegnare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi e nell'organizzare concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure che vengono adeguate alle disposizioni della presente direttiva.*

2. *Gli enti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.*

3. *All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, all'atto della qualificazione e della selezione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi ad all'atto dell'assegnazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.*

4. *La presente direttiva non limita il diritto dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi di esigere da un ente aggiudicatore, in conformità della legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.*

Articolo 5

1. *Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo-quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, ed aggiudicarlo conformemente alla presente direttiva.*

2. *Gli enti aggiudicatori, qualora abbiano stipulato un accordo-quadro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, possono ricorrere all'articolo 20, paragrafo 2, lettera I), all'atto di aggiudicare appalti basati su questo accordo.*

3. *Qualora un accordo-quadro non sia stato stipulato conformemente alla presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono ricorrere all'articolo 20, paragrafo 2, lettera I).*

4. *Gli enti aggiudicatori non possono far ricorso agli accordi quadro in modo abusivo con l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.*

Articolo 6

1. *La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori assegnano né ai concorsi di progettazione che essi indicano per scopi diversi dall'esercizio delle proprie attività, come descritte all'articolo 2, paragrafo 2, o per l'esercizio di dette attività in un Paese non membro, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica nella Comunità.*

2. *Tuttavia, la presente direttiva si applica agli appalti assegnati o ai concorsi di progettazione indetti dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto I), che:*

a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, ove il volume di acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti oltre il 20% del volume totale reso disponibile da questi progetti o installazioni di irrigazione o drenaggio, o

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

3. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, qualsiasi attività che essi considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie di attività che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.

Articolo 7

1. La presente direttiva non si applica agli appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non usufruisce di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le categorie di prodotti e di attività che essi considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.

Articolo 8

1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori che esercitano una attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), assegnano per acquisti esclusivamente destinati a permettere loro di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica e a condizioni sostanzialmente identiche.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, i servizi che essi considerano esclusi in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei servizi che essa considera esclusi. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale riservato a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.

Articolo 9

1. La presente direttiva non si applica:

- a) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati nell'allegato I assegnano per l'acquisto di acqua;
- b) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati negli allegati II, III, IV e V assegnano per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

2. Il Consiglio riesaminerà il paragrafo 1 allorché gli verrà sottoposta una relazione della Commissione, corredata di proposte appropriate.

Articolo 10

La presente direttiva non si applica agli appalti allorché essi sono dichiarati segreti dagli Stati membri o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato, oppure quando lo esige la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.

Articolo 11

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Articolo 12

La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

- 1) ad un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro ed uno o più Paesi terzi, riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione, che potrà procedere alla consultazione del Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE, o, in caso di accordi che disciplinano appalti assegnati da enti che esercitano un'attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del Comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 39;

2) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

3) alla procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Articolo 13

1. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

a) assegnati da un ente aggiudicatore ad un'impresa collegata;

b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più enti aggiudicatori per l'esercizio di attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, ad uno di questi enti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno degli enti aggiudicatori, sempreché almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata.

Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di un'impresa collegata all'ente aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari totale nella Comunità risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese.

2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, dietro sua richiesta, le informazioni seguenti relative all'applicazione del paragrafo 1:

- i nomi delle imprese interessate;

- il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;

- gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni del presente articolo.

Articolo 14

1. La presente direttiva si applica:

a) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attività indicate nell'allegato X (1), il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore a:

I) 600.000 ECU nel caso degli appalti di forniture e di servizi;

II) 5.000.000 di ECU nel caso degli appalti di lavori.

b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che svolgono attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX (2), il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:

I) al controvalore in ECU di 400.000 diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di forniture nonché per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A, esclusi i servizi di ricerca e sviluppo enumerati nella categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;

II) a 400.000 ECU per gli appalti di servizi diversi da quelli di cui al punto I);

III) al controvalore di 5.000.000 di DSP per gli appalti di lavori;

c) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attività di cui agli allegati III, IV, V e VI (3), il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:

I) a 400.000 ECU per gli appalti di forniture e di servizi;

II) a 5.000.000 di ECU per gli appalti di lavori.

2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi l'ente aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo conto degli elementi di cui ai paragrafi da 3 a 13.

3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi seguenti:

- nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;

- nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione;

- nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.

4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo del valore dell'appalto:

a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;

b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla durata dell'appalto, il valore prevedibile dei versamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.

5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è:

- se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;

- se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni.

7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in base:

a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei 12 mesi successivi, oppure

b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi.

8. Il calcolo del valore stimato dell'appalto comprendente nel contempo servizi e forniture deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive. Tale calcolo comprende il valore dei lavori di posa e installazione.

9. Il calcolo del valore di un accordo-quadro deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.

10. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera. Si intende per "opera" il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica.

Quando, in particolare, una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al paragrafo 1. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al paragrafo 1, le disposizioni di questo paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione di ECU, sempreché il valore totale di questi lotti non superi il 20% del valore di tutta la partita.

11. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.

12. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione della presente direttiva.

13. Gli enti aggiudicatori non possono aggirare l'applicazione della presente direttiva suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti.

14. Il controvalore in moneta nazionale delle soglie stabilite al paragrafo 1 è soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni, con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore si basa sulla media dei valori giornalieri delle monete in questione, espressi in ECU, nell'arco di 24 mesi avente termine l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione con decorrenza dal 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre. [1]

15. Il controvalore delle soglie stabilite dall'accordo sugli appalti pubblici, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round in prosieguo denominato "accordo", espresse in ECU è soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il calcolo di tali controvalori si basa sul valore giornaliero medio dell'ECU espresso in DSP, per un periodo di 24 mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione con decorrenza dal 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati in base a quanto previsto dal paragrafo 14. [1]

16. Il metodo di calcolo di cui ai paragrafi 14 e 15 viene esaminato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, della direttiva 93/36/CEE. [1]

(1) Allegato X: Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioni.

(2) Allegato I: Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile.

Allegato II: Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità.

Allegato VII: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tranvie, filobus o autobus.

Allegato VIII: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali.

Allegato IX: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali.

(3) Allegato III: Trasporto o distribuzione di gas o energia termica.

Allegato IV: Prospezione ed estrazione di petrolio e di gas.

Allegato VI: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari. [2]

TITOLO II

Applicazione a due serie di criteri

Articolo 15

Gli appalti di forniture e di lavori e gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell'allegato XVI A sono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli II, III e IV.

Articolo 16

Gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell'allegato XVI B sono aggiudicati conformemente agli articoli 18 e 24.

Articolo 17

Gli appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato XVI A sia servizi elencati nell'allegato XVI B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli III, IV e V qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato XVI A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato XVI B. Negli altri casi essi vengono aggiudicati conformemente agli articoli 18 e 24.

TITOLO III Specifiche tecniche e norme

Articolo 18

1. Gli enti aggiudicatori inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'onori di ciascun appalto.

2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché esistono.

3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche dovrebbero per quanto possibile essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità.

4. Gli enti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme. A tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche.

5. Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto. E' in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla dicitura "o equivalente" è autorizzata quando l'oggetto dell'appalto non può essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e perfettamente comprensibili per tutti gli interessati.

6. Gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 2 qualora:

a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto alle specifiche europee;

b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati. Gli enti aggiudicatori fanno ricorso a tale deroga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee;

d) la specifica europea di cui trattasi risulti essere non adatta all'applicazione particolare cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione. Gli enti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee è necessaria la loro revisione;

e) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicché l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata.

7. I bandi pubblicati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), menzionano nel testo il ricorso al paragrafo 6.

8. Il presente articolo non pregiudica le norme tecniche obbligatorie purché esse siano compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 19

1. Gli enti aggiudicatori comunicano ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi interessati alla concessione dell'appalto che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi periodici ai sensi dell'articolo 22.

2. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per i fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata come sufficiente.

TITOLO IV

Procedure per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 20

1. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure definite nell'articolo 1, paragrafo 7, purché, fatto salvo il paragrafo 2, siano state rispettate le condizioni di concorrenza conformemente all'articolo 21.

2. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza rispettare le condizioni di concorrenza nei casi seguenti:

a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte appropriate, sempreché le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente;

b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;

e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o difficoltà sproporzionate;

f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti aggiudicatori;

- oppure quando tali lavori o servizi complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione dell'indizione di gara per il primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dagli enti aggiudicatori per l'applicazione dell'articolo 14;

h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;

i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

j) per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto

breve e per le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale ovvero presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziale o di procedure analoghe previste dalle norme legislative e regolamentari nazionali;

l) quando l'appalto di servizi in questione consegua ad un concorso di progettazione organizzato conformemente alle disposizioni della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso. In tal caso, tutti i vincitori del concorso debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Articolo 21

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la concorrenza può essere assicurata:

a) mediante un bando redatto conformemente all'allegato XII titolo A, B o C, o

b) mediante un avviso periodico redatto conformemente all'allegato XIV, o

c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione redatto conformemente all'allegato XIII.

2. Se la gara è indetta mediante un avviso periodico indicativo:

a) l'avviso deve far specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi che costituiranno l'oggetto dell'appalto;

b) l'avviso deve indicare che l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata senza successiva pubblicazione di una comunicazione di bando di gara e chiedere alle imprese interessate di manifestare per iscritto il loro interesse;

c) gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione, prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato. Tali informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

I) natura e quantità, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, termine previsto per l'esercizio di tali opzioni; nel caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

II) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

III) eventualmente, data di inizio e di termine per la consegna delle forniture o per l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

IV) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande volte a ottenere un invito a presentare offerte nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere presentate;

V) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e altri documenti;

VI) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi;

VII) entità e modalità di versamento degli importi da pagare per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e

VIII) forma dell'appalto per il quale è indetta la gara: acquisto, leasing, locazione o acquisto a riscatto o più di una fra queste alternative. **[3]**

3. Se la concorrenza è assicurata mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata saranno selezionati tra i candidati qualificati secondo detto sistema.

4. Nel caso dei concorsi di progettazione la gara viene indetta mediante bando redatto conformemente all'allegato XVII.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 22

1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso indicativo periodico:

a) nel caso di appalti di forniture, il totale degli appalti, per settori di prodotti, il cui valore stimato, a norma dell'articolo 14, è pari o superiore a 750.000 ECU e che essi intendono assegnare nel corso dei dodici mesi successivi;

b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti che gli enti aggiudicatori intendono assegnare e i cui valori stimati siano pari o superiori:

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto II), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto III), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto II), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI.

[3]

c) Nel caso di appalti di servizi, l'importo totale previsto degli appalti di servizi, per ciascuna delle categorie elencate nell'allegato XVI A, che intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi, e il cui valore stimato in base alle disposizioni dell'articolo 14 sia pari o superiore a 750.000 ECU.

2. L'avviso sarà elaborato in conformità dell'allegato XIV e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

3. Quando l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), esso deve essere pubblicato al massimo 12 mesi prima della data di spedizione dell'invito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c). L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti all'articolo 26, paragrafo 2.

4. Gli enti aggiudicatori possono, in particolare, pubblicare avvisi periodici indicativi, relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo precedente, a condizione che venga chiaramente indicato che tali avvisi sono avvisi supplementari.

Articolo 23

1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto I), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto I) o II), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto I), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI. [2]

2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di concorsi nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto I), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto I) o II), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o

- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto I), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI. [2]

3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano interessati a partecipare ai concorsi.

4. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata

- al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso;

- per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

5. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

6. La Commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della Commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente.

La Commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri specificati nel bando di concorso previsto nell'allegato XVII.

Articolo 24

1. Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o espletato un concorso di progettazione comunicano alla Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'aggiudicazione dell'appalto e alle condizioni che la Commissione stessa dovrà definire in virtù della procedura di cui all'articolo 40, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV o all'allegato XVIII.

2. Le informazioni fornite a norma della sezione I dell'allegato XV o dell'allegato XVIII sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile fatto presente dagli enti aggiudicatori all'atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6, 9 e 11 dell'allegato XV. [2]

3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi che rientrano nella categoria n. 8 dell'allegato XVI A, cui si applica l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla classificazione dell'allegato XVI. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI A, cui non si applica l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), possono limitare le informazioni al punto 3 dell'allegato XV allorché ciò sia necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale. Tuttavia essi debbono vigilare affinché le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di indizione di gara pubblicato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, oppure, laddove sia utilizzato un sistema di qualificazione, affinché esse siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all'articolo 30, paragrafo 7. Nei casi elencati nell'allegato XVI B, gli enti aggiudicatori precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, a che sia pubblicato.

4. Le informazioni fornite nella sezione II dell'allegato XV non sono pubblicate salvo che, in forma semplificata, per motivi statistici.

Articolo 25

1. *Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di fornire la prova della data di spedizione degli avvisi di cui agli articoli da 20 a 24.*

2. *Gli avvisi e i bandi vengono pubblicati per esteso, nella lingua originale, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella Banca dati TED. Un riassunto degli elementi importanti di ogni avviso o bando di gara viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali della Comunità; il testo originale è il solo facente fede.*

3. *L'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica gli avvisi e i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro spedizione. In casi eccezionali ed in risposta ad una richiesta dell'ente aggiudicatore, esso farà in modo di pubblicare il bando di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), entro cinque giorni, purché il bando gli sia stato inviato per posta elettronica, telex o telefax. Ciascun numero della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee che contenga uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ad essi relativi.*

4. *Le spese di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico della Comunità.*

5. *Gli appalti o i concorsi di progettazione per i quali viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un bando di gara a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 o paragrafo 4, non devono essere oggetto di nessun'altra pubblicazione, con altri mezzi, prima dell'invio di tale bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Ogni altra pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 26

1. *Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di ricezione delle offerte può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interventi di presentare offerte valide, che di norma non sarà inferiore a trentasei giorni, ma in nessun caso potrà essere inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data d'invio dell'avviso di gara, se gli enti aggiudicatori hanno inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un avviso indicativo periodico a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, a condizione che tale avviso contenga le informazioni richieste nelle parti I e II dell'allegato XIV, purché tali informazioni risultino disponibili all'atto della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 22, paragrafo 1.*

Detto avviso indicativo periodico deve inoltre essere stato spedito alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee non meno di cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di gara di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), è di norma stabilito almeno a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, più dieci giorni;

b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, a condizione che tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte;

c) nei casi in cui non è possibile pervenire ad un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che di norma è almeno di ventiquattro giorni e non può in ogni caso essere inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta; il tempo consentito deve essere sufficientemente lungo da tener conto in particolare dei fattori menzionati all'articolo 28, paragrafo 3. [4]

Articolo 27

Nel capitolato d'onori l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli nella sua offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale.

Articolo 28

1. Di norma gli enti aggiudicatori spediscono ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi i capitolati d'onori e i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia stata inoltrata in tempo utile.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d'onori, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa, come nel caso di prolisse specifiche tecniche, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'onori, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza.

4. Gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti. La lettera d'invito è corredata del capitolato d'onori e dei documenti complementari. Essa contiene almeno:

a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) un riferimento a qualsiasi bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara o nell'avviso;

f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.

5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando le domande di partecipazione sono fatte mediante telegramma, telex, telefax, telefono, o qualsiasi mezzo elettronico, gli Stati membri possono esigere che siano confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, paragrafo 2. **[2]**

6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che ù ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

- sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;

- se necessario ai fini della prova giuridica, le offerte siano confermate quanto prima per iscritto o mediante l'invio di copia certificata;

- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione. **[1]**

Articolo 29

1. L'ente aggiudicatore può precisare o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'onere l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi, e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 5, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

TITOLO V
Qualificazione, selezione e aggiudicazione

Articolo 30

1. *Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.*

Gli enti che stabiliscono o gestiscono un sistema di qualificazione fanno in modo che i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi possano richiedere in qualsiasi momento di essere qualificati. [2]

2. *Il sistema, che può comprendere vari stadi di qualificazione, dev'essere gestito in base a criteri e norme obiettivi definiti dall'ente aggiudicatore. In tal caso quest'ultimo fa riferimento alle norme europee, qualora siano appropriate. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.*

3. *I criteri e le norme di qualificazione sono forniti, a richiesta, ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Gli aggiornamenti di detti criteri e norme sono comunicati ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi sia conforme ai suoi requisiti comunica il nome di detti enti o organismi ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati.*

4. *Gli enti aggiudicatori devono informare i richiedenti della loro decisione in merito alla qualificazione entro un termine ragionevole. Se la decisione di qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, l'ente aggiudicatore deve comunicare al richiedente entro i due mesi successivi alla presentazione le ragioni della proroga del termine e la data in cui la sua domanda sarà accolta o respinta.*

5. *Nel prendere la decisione in merito alla qualificazione o quando i criteri e le norme di qualificazione sono aggiornati, gli enti aggiudicatori non possono:*

- imporre ad alcuni fornitori, imprenditori o prestatori di servizi condizioni amministrative, tecniche o finanziarie che non siano state imposte ad altri;

- esigere prove o pezze d'appoggio che siano un doppio della documentazione valida già disponibile.

6. *I richiedenti la cui qualificazione è respinta devono essere informati di tale decisione e dei motivi del rifiuto. Tali motivi devono essere basati sui criteri di qualificazione di cui al paragrafo 2.*

7. *Viene conservato un elenco dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi qualificati; esso può essere diviso in categorie per tipo di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione.*

8. *Gli enti aggiudicatori possono porre fine alla qualificazione di un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi solo per motivi basati sui criteri di cui al paragrafo 2. L'intenzione di*

porre fine alla qualificazione deve essere preventivamente notificata per iscritto al fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, indicandone la o le ragioni.

9. Il sistema di qualificazione deve essere oggetto di un avviso redatto conformemente all'allegato XIII e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che indichi lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso alle norme che lo disciplinano. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso deve essere pubblicato annualmente. Quando il sistema ha durata inferiore basta un avviso iniziale.

Articolo 31

1. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati a una procedura di appalto ristretta o negoziata devono seguire a tal fine i criteri e le norme obiettivi da essi definiti che sono a disposizione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati.

2. I criteri utilizzati possono comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 23 della direttiva 71/305/CEE e all'articolo 20 della direttiva 77/62/CEE.

3. I criteri possono essere basati sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti deve tener conto tuttavia dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.

Articolo 32

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000.

Detti enti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

Articolo 33

1. Le associazioni di fornitori, di imprenditori o prestatori di servizi sono autorizzate a fare offerte o a negoziare. Non può essere richiesta a tali associazioni la trasformazione in una forma giuridica determinata per proporre un'offerta o per negoziare, ma l'associazione prescelta può essere obbligata a subire tale trasformazione quando le è stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui detta trasformazione è necessaria per la buona esecuzione dell'appalto stesso.

2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio di cui trattasi, non possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, è all'uopo richiesta la qualità di persona fisica o di persona giuridica.

3. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio di cui trattasi.

Articolo 34

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali gli enti aggiudicatori si fondano per assegnare gli appalti sono:

a) l'offerta economicamente più vantaggiosa, il che comprende diversi elementi di valutazione variabili secondo l'appalto di cui trattasi: per esempio, il termine di consegna o di esecuzione, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; oppure

b) unicamente il prezzo più basso.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti aggiudicatori menzionano nel capitolato d'onori o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un offerente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti aggiudicatori indicano nel capitolato d'onori le condizioni minime che tali varianti devono rispettare nonché le modalità secondo cui devono essere presentate. Nel capitolato d'onori essi indicano se le varianti non sono autorizzate.

4. Gli enti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta di una variante per il solo fatto che è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.

5. Se, per un determinato appalto, talune offerte si presentano come anormalmente basse rispetto alla prestazione, prima di poterle rifiutare l'ente aggiudicatore richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica tale composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. Esso può fissare un termine ragionevole per la risposta.

L'ente aggiudicatore può accogliere spiegazioni che siano giustificate da criteri obiettivi, ivi compresa l'economia del metodo di costruzione o di fabbricazione, o dalle soluzioni tecniche adottate o dalle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente può

usufruire per l'esecuzione dell'appalto, o dall'originalità del prodotto o dell'opera proposti dall'offerente.

Gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato o è stato da essa autorizzato. Gli enti aggiudicatori che respingono per tali motivi un'offerta ne informano la Commissione.

Articolo 35

1. L'articolo 34, paragrafo 1, non si applica quando uno Stato membro si basa su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una normativa in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva e volta a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta normativa sia compatibile con il trattato. [2]

2. Fatto salvo il paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta l'applicazione delle vigenti disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti di forniture e di lavori che hanno come obiettivo la riduzione delle disparità regionali e la promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, a condizione che dette disposizioni siano compatibili con il trattato e con gli obblighi internazionali della Comunità.

Articolo 36

1. Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei Paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti Paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi, determinati conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

Ai fini del presente articolo, è considerato "prodotto fabbricato" il software impiegato nelle attrezzature delle reti delle telecomunicazioni.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 34, è accordata preferenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la differenza di prezzo non supera il 3%.

4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù del paragrafo 3, quando la sua accettazione obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, che comporterebbe un'incompatibilità o difficoltà tecniche di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati.

5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i Paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni della presente direttiva è stato esteso con decisione del Consiglio conformemente al paragrafo 1.

6. La Commissione presenterà al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del 1991, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei Paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.

Articolo 37

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'indole generale incontrata in diritto o in pratica dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi in Paesi terzi.

2. La Commissione riferisce al Consiglio prima del 31 dicembre 1994, e successivamente ad intervalli periodici, in merito all'accesso agli appalti di servizi nei Paesi terzi oltre che in merito alla situazione dei negoziati condotti con tali Paesi a questo proposito, segnatamente in seno al GATT.

3. Ogniqualvolta la Commissione riscontri, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 ovvero ad altre informazioni, che per quanto riguarda l'aggiudicazione di appalti di servizi un Paese terzo:

a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo analogo a quello concesso dalla Comunità alle imprese del Paese terzo;

b) non accorda alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali ovvero possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure

c) accorda alle imprese di altri Paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità,

essa deve tentare presso il Paese terzo interessato di porre rimedio a tale situazione.

4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o di subordinare a determinati limiti l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:

a) alle imprese disciplinate dal diritto del Paese terzo in questione;

b) alle imprese collegate alle imprese di cui alla lettera a) che abbiano la propria sede sociale nella Comunità ma non presentino nessun legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro;

c) alle imprese che presentano offerte aventi ad oggetto servizi originari del Paese terzo in questione,

per un periodo da determinare nella decisione. Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre dette misure di propria iniziativa ovvero dietro richiesta di uno Stato membro.

5. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi della Comunità nei confronti di Paesi terzi.

TITOLO VI Disposizioni finali

Articolo 38

1. I controvalori in moneta nazionale delle soglie indicate all'articolo 14 sono, in linea di massima, rivisti ogni due anni, con effetto alla data prevista dalla direttiva 77/62/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture e servizi, ed alla data prevista della direttiva 71/305/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di lavori. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete espressi in ECU durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee agli inizi del mese di novembre.

2. Le modalità di calcolo indicate al paragrafo 1 sono esaminate in virtù delle disposizioni dell'articolo 77/62/CEE. [5]

Articolo 39

1. Per quanto riguarda gli appalti assegnati da enti aggiudicatori che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione è assistita da un Comitato avente natura consultiva denominato Comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni. Il Comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione consulta il Comitato sui seguenti argomenti:

a) modifiche dell'allegato X;

b) revisione dei controvalori delle soglie;

c) norme in materia di appalti aggiudicati in virtù di accordi internazionali;

d) revisione dell'applicazione della presente direttiva;

e) modalità descritte nell'articolo 40, paragrafo 2, in merito agli avvisi e alle statistiche.

Articolo 40

1. Gli allegati da I a X sono riveduti conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 8 in modo che essi rispondano ai criteri definiti dall'articolo 2.

2. Le modalità di presentazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e avvisi di cui agli articoli 21, 22 e 24 nonché delle statistiche di cui all'articolo 42 sono fissate in modo semplificato, conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 4 a 8.

3. La nomenclatura di cui agli allegati XVI A e XVI B nonché il riferimento negli avvisi a voci specifiche della nomenclatura possono essere modificati secondo la procedura prevista ai paragrafi da 4 a 8.

4. Gli allegati riveduti e le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

5. La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici e, nel caso della revisione dell'allegato X, dal Comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 39 della presente direttiva.

6. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato il progetto delle decisioni da adottare. Il Comitato esprime il suo parere su questo progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione, eventualmente procedendo a votazione.

7. Il parere viene messo a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

8. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

Articolo 41

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

a) la qualificazione e la selezione degli imprenditori, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee a norma dell'articolo 18, paragrafo 6;

c) il ricorso a procedure senza previa indizione di gara, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2;

d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV in base alle deroghe previste dal titolo I.

2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo l'ente aggiudicatore possa fornire le informazioni necessarie alla Commissione, dietro richiesta di quest'ultima.

3. L'ente aggiudicatore che esercita una delle attività indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX informa nel più breve tempo possibile fornitori, imprenditori o prestatori di servizi partecipanti, a loro richiesta per iscritto, delle decisioni prese per l'aggiudicazione dell'appalto.

4. L'ente aggiudicatore che esercita una delle attività indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX comunica, nel più breve tempo possibile dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta, a qualsiasi candidato od offerente eliminato che ne faccia richiesta per iscritto, le ragioni del rifiuto della sua domanda od offerta e comunica a qualsiasi offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta vincente nonché il nome dell'offerente prescelto.

Tuttavia gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune delle informazioni indicate nel primo comma del presente paragrafo e relative all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi in cui la divulgazione di tali informazioni sia d'ostacolo all'applicazione della legge, o contraria all'interesse pubblico, o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, compresi quelli dell'impresa alla quale è stato assegnato l'appalto, ovvero possa nuocere ad una leale concorrenza tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi. **[4]**

Articolo 42

1. Gli Stati membri provvedono a che la Commissione riceva ogni anno, nelle forme che dovranno essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 4 a 8, una statistica riguardante il valore totale, ripartito per Stato membro e secondo ognuna delle categorie di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti

aggiudicati che risultano inferiori ai limiti di cui all'articolo 14 ma che, se non lo fossero, sarebbero contemplati dalle disposizioni della presente direttiva.

1-bis. Per le categorie di attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, gli Stati membri, secondo modalità da definire con la procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 4 a 8, provvedono a che, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione riceva una relazione statistica in merito agli appalti aggiudicati nell'anno precedente. Questa relazione dovrà contenere le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dell'accordo.

Le informazioni richieste nel presente paragrafo non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nella categoria 8 dell'allegato XVI A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526 o i servizi che figurano nell'allegato XVI B. [6]

2. Le forme saranno stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 40 in modo da assicurarsi che:

a) a scopo di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza possano essere esclusi, sempreché l'utilità delle statistiche non venga posta in discussione;

b) il carattere riservato delle informazioni trasmesse venga rispettato.

Articolo 42-bis

Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle da loro concesse ai paesi terzi in applicazione dell'accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano in sede di comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo. [6]

Articolo 43

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/62/CEE è sostituito dal seguente testo:

"2. La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporti nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva;

b) alle forniture dichiarate segrete o la cui consegna richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o nei casi in cui lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.

Articolo 44

Prima dello scadere di un periodo di quattro anni dall'entrata in applicazione della presente direttiva, la Commissione, in stretta cooperazione con il Comitato consultivo per gli appalti pubblici, ne valuta l'attuazione e il campo d'applicazione, proponendo eventuali modifiche alla luce dei progressi compiuti in materia di liberalizzazione degli appalti e concorrenza. Per quanto riguarda gli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione agisce in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni.

Articolo 45

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le applicano al più tardi il 1° luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Tuttavia, il Regno di Spagna può disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1° gennaio 1997 e la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese possono disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. La direttiva 90/531/CEE cessa d'aver effetto a decorrere dalla data d'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, fatti salvi gli obblighi di questi ultimi per quanto riguarda i termini indicati all'articolo 37 di detta direttiva.

4. I riferimenti alla direttiva 90/531/CEE devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva.

Articolo 46

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui all'articolo 45, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 47

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 48

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

il presidente

I. Trøjborg

ALLEGATO I

Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile [7]

Italia

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Ente autonomo Acquedotto Pugliese istituito con R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060.

Ente Acquedotti Siciliani istituito con le leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

Ente Sardo Acquedotti e Fognature istituito con la legge 5 luglio 1963 n. 9.

ALLEGATO II

Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità [7]

Italia

Ente nazionale per l'energia elettrica istituito con legge n. 1643, 6 dicembre 1962, e approvato con decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 4, n. 5 o 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall'ente nazionale per l'energia elettrica.

ALLEGATO III

Trasporto o distribuzione di gas o energia termica [7]

Italia

SNAM e SGM e Montedison per il trasporto di gas.

Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province approvato con Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Enti per la distribuzione di energia termica al pubblico, richiamati dall'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

ALLEGATO IV

Prospezione ed estrazione di petrolio e di gas [7]

Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti:

Italia

Legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.

ALLEGATO V

Prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi [7]

Italia

Carbo Sulcis SpA.

ALLEGATO VI

Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari [7]

Italia

Ferrovie dello Stato

Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria private, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti che operano in base a concessione rilasciata dallo Stato ai sensi delle leggi speciali richiamate dal titolo XI, capo II, sezione 1^a, del Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

ALLEGATO VII

Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie,

tramvie, filobus o autobus [7]

Italia

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - articolo 1, modificata dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'articolo 1, n. 4 o n. 15, del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province.

Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 242 o 256 del Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Enti a autorità locali che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Enti che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Allegato VIII

Enti aggiudicatori nel settore della attrezzature aeroportuali [7]

Italia

Aeroporti per l'aviazione civile (aerodromi civili istituiti dallo Stato) richiamati dall'articolo 691 del Codice della navigazione, Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 694 del Codice della navigazione, Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

ALLEGATO IX

Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali [7]

Italia

Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'articolo 19 del Codice della navigazione, Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

ALLEGATO X

Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioni [7]

Italia

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Società italiana per l'esercizio telefonico SpA.

Italcable.

Telespazio SpA.

ALLEGATO XI

Elenco delle attività professionali quali figurano nella nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea

<i>Classi</i>	<i>Gruppi</i>	<i>Sottogruppi e voci</i>	<i>Denominazione</i>
50			EDILIZIA E GENIO CIVILE
	500		<i>Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione</i>
		500.1	<i>Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate</i>
		500.2	<i>Demolizione</i>
	501		<i>Costruzione d'immobili (d'abitazione e altri)</i>
		501.1	<i>Impresa generale di costruzione d'immobili</i>
		501.2	<i>Imprese di copertura di tetti</i>
		501.3	<i>Costruzione di forni e camini industriali</i>
		501.4	<i>Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione</i>
		501.5	<i>Impresa di pulitura e manutenzione facciate</i>
		501.6	<i>Impresa di ponteggi</i>
		501.7	<i>Imprese specializzate in altre attività della costruzione (carpenteria compresa)</i>
	502		<i>Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.</i>
		502.1	<i>Imprese generali di genio civile</i>
		502.2	<i>Lavori di sterro e miglioramento del terreno</i>
		502.3	<i>Costruzione di opere d'arte in superficie e sottosuolo (ponti, gallerie, pozzi, ecc.)</i>
		502.4	<i>Costruzione di opere d'arte fluviale e marittima (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.)</i>
		502.5	<i>Costruzioni di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)</i>
		502.6	<i>Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, evacuazione delle acque usate, depurazione)</i>
		502.7	<i>Imprese specializzate in altre attività di genio civile</i>
	503		<i>Installazioni varie per l'edilizia</i>
		503.1	<i>Imprese generali di installazione</i>
		503.2	<i>Installazione di gas, acqua ed apparecchi sanitari</i>
		503.3	<i>Impianti di riscaldamento e ventilazione (impianti di riscaldamento centrale, condizionamento d'aria, ventilazione)</i>
		503.4	<i>Isolamenti termici, acustici e antivibrazioni</i>
		503.5	<i>Impianti elettrici</i>
		503.6	<i>Installazione di antenne, parafulmini, telefoni, ecc.</i>
	504		<i>Finitura dei locali</i>
		504.1	<i>Finitura generale</i>
		504.2	<i>Lavori in gesso: rasatura, plafonatura, stucchi</i>

		504.3	<i>Lavori di falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e parquet</i>
		504.4	<i>Decorazione (pittura, tappezzeria in carta), lavori da vetraio</i>
		504.5	<i>Rivestimento di pavimenti e muri (in piastrelle e altri materiali per copertura), anche collati</i>
		504.6	<i>Finiture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.)</i>

ALLEGATO XII [8]



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

		BANDO DI GARA D'APPALTO SETTORI SPECIALI [9]			
Lavori	..	Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni			
Forniture	..	Data di ricevimento dell'avviso			
Servizi	..	N. di identificazione			
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?		NO	..	Sì	..

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Come al punto I.1 "

Se diverso, cfr. allegato A

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 4 - IT

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)

Esecuzione " Progettazione ed esecuzione " Realizzazione con qualsiasi mezzo di attività di costruzione o di ingegneria civile tra quelle citate nell'allegato XI della direttiva 93/38 "

II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)

Acquisto " Locazione " Leasing " Acquisto a riscatto " Misto "

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)

Categoria del servizio [] []

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? NO " Sì "

II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore

*

II.1.6) Descrizione /oggetto dell'appalto

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi

Codice NUTS * _____

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
Oggetti complementari	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) _____

II.1.9) Divisione in lotti (Per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

NO " SÌ "

Le offerte possono essere presentate per: un lotto " più lotti " tutti i lotti "

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente)

NO " SÌ "

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 4 - IT

II.1.11) Deroga all'uso delle specifiche europee

NO " SÌ "

In caso affermativo contrassegnare le apposite caselle dell'allegato C

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

II.2.2 Opzioni (eventuali) **Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate** (se possibile)

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

O: Periodo in mese/i [][] e/o giorni [][][] dalla data di aggiudicazione dell'appalto

O: Inizio [][][][][][][] e/o fine [][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se del caso)

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto (se del caso)

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 4 - IT

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste

III.2.1.4) Altre informazioni (se del caso)

III.3.) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La professione del servizio è riservata ad una particolare professione?

NO " SÌ "

In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile _____

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?

NO " SÌ "

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

Aperta " Ristretta " Negoziata "

IV.1.1) Eventuali pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se del caso)

IV.1.1.1) Avviso periodico concernente lo stesso appalto

Numero dell'avviso nell'indice della GUCE:

[][][][]/S [][][]-[][][][][][] del [][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

IV.1.1.2) Altre pubblicazioni precedenti

Numero dell'avviso nell'indice della GUCE:

[][][][]/S [][][]-[][][][][][] del [][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 4 - IT

IV.1.2) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un'offerta (se pertinente)

Numero [][] o: Minimo [][] / Massimo [][]

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A) Prezzo più basso "

oppure:

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: "

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di ..
priorità)

1	_____	4	_____	7	_____
2	_____	5	_____	8	_____
3	_____	6	_____	9	_____

In ordine decrescente di priorità: NO " Sì "

oppure

B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri "

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore

*

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli

Disponibili fino al [][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

Costo (se del caso) _____ Valuta _____

Condizioni e modalità di
pagamento

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda che si tratti di procedure aperte oppure di procedure ristrette e negoziate)

[][][][][][][][] (gg/mm/aaaa) oppure: [][][] giorni dalla data di spedizione dell'avviso

Ora (se del caso): _____

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (procedure ristrette e negoziate)

Data prevista: [][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV altre - paese terzo
" " " " " " " " " " " " _____

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 4 - IT

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (procedure aperte)

Fino al [][][][][][][][] (gg/mm/aaaa) o [][] mesi e/o [][][] giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se pertinente)

IV.3.7.2) Data, ora e luogo

data [][][][][][][][] (gg/mm/aaaa) ora _____
luogo _____

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?

NO " Sì "

VI.2) PRECISARE, ALL'OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI BANDI

VI.3) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE?*

NO " Sì "

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili _____

VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: [][]/[][]/[][][][] (gg/mm/aaaa)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 4 - IT

ALLEGATO A

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

<i>Denominazione</i>	<i>Servizio responsabile</i>
<i>Indirizzo</i>	<i>C.A.P.</i>
<i>Località/Città</i>	<i>Stato</i>
<i>Telefono</i>	<i>Telefax</i>
<i>Posta elettronica (e-mail)</i>	<i>Indirizzo Internet (URL)</i>

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

<i>Denominazione</i>	<i>Servizio responsabile</i>
<i>Indirizzo</i>	<i>C.A.P.</i>
<i>Località/Città</i>	<i>Stato</i>
<i>Telefono</i>	<i>Telefax</i>
<i>Posta elettronica (e-mail)</i>	<i>Indirizzo Internet (URL)</i>

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

<i>Denominazione</i>	<i>Servizio responsabile</i>
<i>Indirizzo</i>	<i>C.A.P.</i>
<i>Località/Città</i>	<i>Stato</i>
<i>Telefono</i>	<i>Telefax</i>
<i>Posta elettronica (e-mail)</i>	<i>Indirizzo Internet (URL)</i>

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 4 - IT

ALLEGATO B

Bando di gara d'appalto - Settori speciali

Informazioni relative ai lotti

LOTTO n. []

1) Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
Oggetti complementari	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)

2) Breve descrizione

3) Quantitativo o entità

4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)

Inizio []/[]/[]/[]/[] e/o consegna []/[]/[]/[]/[] (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. []

1) Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
Oggetti complementari	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)

2) Breve descrizione

3) Quantitativo o entità

4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)

Inizio [][][][][][][][][] e/o consegna [][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie
necessario)

** Informazioni non indispensabili alla pubblicazione*

Modello di formulario 4 - IT

ALLEGATO C

Avviso di gara d'appalto - Settori speciali

Deroghe all'uso delle specifiche europee

Articolo 18, paragrafo 6 della direttiva 93/38/CEE

LAVORI ..
FORNITURE ..
SERVIZI ..

<i>Si è derogato all'obbligo di definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche europee perché: (per il testo dettagliato cfr. la direttiva)</i>	
<i>è tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità del prodotto alle specifiche europee;</i>	..
<i>l'applicazione della regola generale pregiudicherebbe l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, oppure l'applicazione della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;</i>	..
<i>l'uso delle specifiche obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comporterebbe costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate;</i>	..
<i>la specifica tecnica europea è inadeguata a questa applicazione particolare o non tiene conto degli sviluppi tecnici intervenuti successivamente alla sua adozione;</i>	..
<i>la natura del progetto è veramente innovativa e l'applicazione di specifiche europee risulterebbe inadeguata.</i>	..
<i>* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione</i>	<i>Modello di formulario 4 - IT</i>

ALLEGATO XIII [8]



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

		SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI [9]			
Lavori	..	Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni			
Forniture	..	Data di ricevimento dell'avviso			
Servizi	..	N. di identificazione			
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?		NO	..	Sì	..

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE/ LE CANDIDATURE:

Come al punto I.1 "

Se diverso, cfr. allegato A

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 12 - IT

SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita al sistema di qualificazione dall'ente aggiudicatore *

II.1.2) Obiettivo del sistema di qualificazione; descrizione dei lavori, delle forniture o dei servizi

II.1.3) Condizioni che devono soddisfare i fornitori, gli imprenditori e i prestatori di servizi sulla base delle loro qualifiche e dei metodi con cui ciascuna di queste condizioni sarà verificata

Qualora la descrizione di tali condizioni e dei metodi di verifica sia voluminosa e basata su documenti disponibili per i fornitori, gli imprenditori e i prestatori di servizi interessati, sarà sufficiente un riassunto delle principali condizioni e dei metodi ed un riferimento a quei documenti.

II.1.4) Nomenclatura

II.1.4.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
Oggetti complementari	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]

II.1.4.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)

(Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 12 - IT

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.1.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore * _____

IV.1.2) Il presente avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara?

NO " Sì "

IV.1.3) Durata del sistema di qualificazione

Dal [][][][][][][][][][] al [][][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

Durata indeterminata ..

Altra ..

IV.1.4) Formalità per il rinnovo del sistema di qualificazione

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?

NO " Sì "

VI.2) VI SONO CONTRATTI CONNESSI AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE?
*

NO " Sì "

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti
utili _____

VI.3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO [][][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

ALLEGATO A

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

<i>Denominazione</i>	<i>Servizio responsabile</i>
<i>Indirizzo</i>	<i>C.A.P.</i>
<i>Località/Città</i>	<i>Stato</i>
<i>Telefono</i>	<i>Telefax</i>
<i>Posta elettronica (e-mail)</i>	<i>Indirizzo Internet (URL)</i>

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

<i>Denominazione</i>	<i>Servizio responsabile</i>
<i>Indirizzo</i>	<i>C.A.P.</i>
<i>Località/Città</i>	<i>Stato</i>
<i>Telefono</i>	<i>Telefax</i>
<i>Posta elettronica (e-mail)</i>	<i>Indirizzo Internet (URL)</i>

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE / LE CANDIDATURE

<i>Denominazione</i>	<i>Servizio responsabile</i>
<i>Indirizzo</i>	<i>C.A.P.</i>
<i>Località/Città</i>	<i>Stato</i>
<i>Telefono</i>	<i>Telefax</i>
<i>Posta elettronica (e-mail)</i>	<i>Indirizzo Internet (URL)</i>

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 12 - IT

ALLEGATO XIV [8]



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

		AVVISO INDICATIVO PERIODICO SETTORI SPECIALI senza indizione di gara			
Lavori	..	Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni			
Forniture	..	Data di ricevimento dell'avviso			
Servizi	..	N. di identificazione			
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?		NO	..	Sì	..

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 5 - IT

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

LAVORI

..

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'ENTE AGGIUDICATORE *

II.2) LUOGO DI ESECUZIONE

Codice NUTS *

II.3) NOMENCLATURA**II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) ***

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]
Oggetti complementari	[[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]
	[[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]
	[[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]
	[[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]
	[[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]	[[]-[]-[]

II.3.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE)

II.4) NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI

II.5) IMPORTO STIMATO DEI LAVORI (IVA esclusa)

 valuta

II.6) DATE PREVISTE (se note)

per l'avvio della procedura:

[[]/[[]/[[]] (gg/mm/aaaa)

per l'inizio dei lavori:

[[]/[[]/[[]] (gg/mm/aaaa)

II.7) DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI (se nota) [[]/[[]/[[]] (gg/mm/aaaa)**II.8) CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

II.9) TIPO DI PROCEDURA

Aperta "

Ristretta "

Negozziata "

II.10) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)

(Per ulteriori informazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

(Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

FORNITURE ..
SERVIZI ..

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'ENTE AGGIUDICATORE * _____

II.2) LUOGO DI CONSEGNA/DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: _____

Codice NUTS * _____

II.3) NOMENCLATURA

II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)

Oggetto principale	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Oggetti complementari	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

II.3.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC) _____

II.3.3) Categoria del servizio (nel caso di appalto di servizi) [] []

II.4) NATURA E QUANTITATIVO DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI _____

II.5) DATA PREVISTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA (se nota)

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] (gg/mm/aaaa)

II.6) TIPO DI PROCEDURA

Aperta .. Ristretta .. Negoziata ..

II.7) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso) _____

(Per ulteriori informazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

(Utilizzare la presente sezione nel numero di copie
necessario)

SEZIONE IV: INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

**IV.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER
DALL'ENTE AGGIUDICATORE: ***

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?

NO "

SI "

VI.2) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE? *

NO "

SI "

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili

VI.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

[]/[]/[][][] (gg/mm/aaaa)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 5 - IT

ALLEGATO A

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

<i>Denominazione</i>	<i>Servizio responsabile</i>
<i>Indirizzo</i>	<i>C.A.P.</i>
<i>Località/Città</i>	<i>Stato</i>
<i>Telefono</i>	<i>Telefax</i>
<i>Posta elettronica (e.-mail)</i>	<i>Indirizzo Internet (URL)</i>

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 5 - IT

ALLEGATO B

Avviso indicativo periodico

Informazioni relative ai lotti

LOTTO n. []

1) Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
Oggetti complementari	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]

1.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE/CPA/CPC)

2) Natura ed entità:

3) Importo stimato (IVA esclusa) _____ valuta: _____

4) Date previste (se note): per l'avvio della procedura []/[]/[] (gg/mm/aaaa)
per l'inizio dell'esecuzione []/[]/[] (gg/mm/aaaa)

5) Data di conclusione (se nota): []/[]/[] (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. []

1) Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
Oggetti complementari	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]-[]

1.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE/CPA/CPC)

2) Natura ed entità:

3) Importo stimato (IVA esclusa) _____ **valuta:** _____

4) Date previste (se note): per l'avvio della procedura [][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)
per l'inizio dell'esecuzione [][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

5) Data di conclusione (se nota): [][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie
necessario)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 5 - IT



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

		AVVISO INDICATIVO PERIODICO SETTORI SPECIALI [9] con indizione di gara			
Lavori	..	Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni			
Forniture	..	Data di ricevimento dell'avviso			
Servizi	..	N. di identificazione			
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?		NO	..	Sì	..

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (email)	Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 - IT

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'ENTE AGGIUDICATORE *

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[][][][][][][][][][]	[][][][]	[][][][]	[][][][]
Oggetti complementari	[][][][][][][][][]	[][][][]	[][][][]	[][][][]
	[][][][][][][][][]	[][][][]	[][][][]	[][][][]
	[][][][][][][][][]	[][][][]	[][][][]	[][][][]
	[][][][][][][][][]	[][][][]	[][][][]	[][][][]

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE)

(Per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario.)

II.3) NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI (utilizzare all'occorrenza un foglio aggiuntivo)

II.4) SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

[][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

II.5) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'ENTE AGGIUDICATORE *

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[][][][][][][][][][]	[][][][][]	[][][][][]	[][][][][]
Oggetti complementari	[][][][][][][][][][]	[][][][][]	[][][][][]	[][][][][]
	[][][][][][][][][][]	[][][][][]	[][][][][]	[][][][][]
	[][][][][][][][][][]	[][][][][]	[][][][][]	[][][][][]
	[][][][][][][][][][]	[][][][][]	[][][][][]	[][][][][]

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 - IT

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE)

(Per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario.)

II.3) NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI (utilizzare all'occorrenza un foglio aggiuntivo)

II.4) SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

[][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

II.5) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)

(Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 - IT

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

FORNITURE ..
SERVIZI ..

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'ENTE AGGIUDICATORE *

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

All.1.7) Divisione in lotti

NO " Sì "

(Per ulteriori informazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Le offerte possono essere presentate per: un lotto " più lotti " tutti i lotti "

All.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

All.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

All.2.1.1) Opzioni (eventuali). **Descrizione e indicazione del momento in cui possono venire esercitate** (se possibile)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 - IT

SEZIONE AIII: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

AIII.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

AIII.1.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere

AIII.1.1.1) Situazione giuridica - prove richieste

AIII.1.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

AIII.1.1.3) Capacità tecnica - prove richieste

AIII.1.2) Altre informazioni

SEZIONE AIV: PROCEDURE

AIV.1) TIPO DI PROCEDURA

Ristretta " " Negoziata " "

AIV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

AIV.2.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli

Costo (se del caso) _____ Valuta _____
Condizioni e modalità di pagamento: _____

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 - IT

AIV.2.2) Date previste (se note)

Per l'avvio della procedura: []/[]/[]/[]/[]/[] (gg/mm/aaaa)

Per l'inizio dei lavori/della
fornitura/della prestazione
dei servizi: []/[]/[]/[]/[]/[] (gg/mm/aaaa)

Per la conclusione: []/[]/[]/[]/[]/[] (gg/mm/aaaa)

oppure

Durata del contratto: []/[]/[] mesi e/o []/[]/[] giorni

AIV.2.3) Lingua/e utilizzabile/i da parte dei candidati nelle richieste di partecipazione o nelle offerte

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV altre - paese terzo

" " " " " " " " " " " " _____

SEZIONE AVI: ALTRE INFORMAZIONI

AVI.1) PRECISARE, ALL'OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI

AVI.2) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)

Gli imprenditori / fornitori / prestatori di servizi interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per l'appalto/gli appalti; l'appalto/gli appalti sarà/saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione di un bando di gara.

** Informazioni non indispensabili alla pubblicazione*

Modello di formulario 6 - IT

ALLEGATO A

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

<i>Denominazione</i>	<i>Servizio responsabile</i>
<i>Indirizzo</i>	<i>C.A.P.</i>
<i>Località/Città</i>	<i>Stato</i>
<i>Telefono</i>	<i>Telefax</i>
<i>Posta elettronica (e-mail)</i>	<i>Indirizzo Internet (URL)</i>

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

<i>Denominazione</i>	<i>Servizio responsabile</i>
<i>Indirizzo</i>	<i>C.A.P.</i>
<i>Località/Città</i>	<i>Stato</i>
<i>Telefono</i>	<i>Telefax</i>
<i>Posta elettronica (e-mail)</i>	<i>Indirizzo Internet (URL)</i>

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

<i>Denominazione</i>	<i>Servizio responsabile</i>
<i>Indirizzo</i>	<i>C.A.P.</i>
<i>Località/Città</i>	<i>Stato</i>
<i>Telefono</i>	<i>Telefax</i>
<i>Posta elettronica (e-mail)</i>	<i>Indirizzo Internet (URL)</i>

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 - IT

ALLEGATO B

SETTORI SPECIALI

Avviso indicativo periodico con indizione di gara

Informazioni relative ai lotti

LOTTO n. []

1) Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
Oggetti complementari	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)

2) Natura ed entità:

3) Date previste (se note):	per l'avvio della procedura	[]/[]/[]/[]/[]
		(gg/mm/aaaa)
	per l'inizio	[]/[]/[]/[]/[]
		(gg/mm/aaaa)
	dell'esecuzione/della consegna	

4) Data di conclusione (se nota): []/[]/[]/[]/[] (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. []

1) Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
Oggetti complementari	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]
	[]-[]-[]-[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]	[]-[]-[]

**1.2) Altre nomenclature rilevanti
(CPA/NACE /CPC)**

2) Natura ed entità:

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 - IT

**3) Date previste
(se note):**

per l'avvio della procedura

[]/[]/[] (gg/mm/aaaa)

per l'inizio dell'esecuzione/della consegna

[]/[]/[] (gg/mm/aaaa)

4) Data di conclusione (se nota):

[]/[]/[] (gg/mm/aaaa)

(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie
necessario)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 6 - IT

ALLEGATO XV [8]



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

		AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI SETTORI SPECIALI [9]			
Lavori	..	Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni			
Forniture	..	Data di ricevimento dell'avviso			
Servizi	..	N. di identificazione			
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?		NO	..	Sì	..

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 7 - IT

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) TIPO DI APPALTO

Lavori Forniture Servizi

Categoria del servizio [] []

Accettate la pubblicazione del presente avviso per le categorie di servizi da 17 a 27?

NO SI

II.2) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO? *

NO SI

II.3) NOMENCLATURA

II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []
Oggetti complementari	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []

II.3.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)

II.4) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'ENTE AGGIUDICATORE *

II.5) BREVE DESCRIZIONE

II.6) VALORE TOTALE STIMA (IVA esclusa)

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

Aperta Negoziata con indicazione di gara

Ristretta Negoziata senza indicazione di gara

IV.1.1) Motivo della scelta della procedura negoziata senza indizione di una gara (utilizzare se del caso l'allegato I)

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso "

oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa (precisare i criteri al punto V.4.2.4) "

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 7 - IT

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

CONTRATTO n. _____

V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO

V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi cui è stato aggiudicato l'appalto

Nome	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Informazioni sul prezzo dell'appalto oppure sull'offerta più alta/più bassa presa in considerazione (prezzi IVA esclusa)

Prezzo _____

oppure: offerta più bassa _____ /offerta più alta _____

Valuta _____

V.2) SUBAPPALTO

È probabile che il contratto venga subappaltato? NO " Sì "

In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi

Valore (IVA esclusa): _____ Valuta: _____

Oppure Percentuale: _____ %

V.3) PREZZO PAGATO PER GLI ACQUISTI D'OPPORTUNITÀ (se del caso)

Valore (IVA esclusa): _____ Valuta: _____

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 7 - IT

CONTRATTO n. _____

V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO

V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi cui è stato aggiudicato l'appalto

Nome	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Informazioni sul prezzo dell'appalto oppure sull'offerta più alta/più bassa presa in considerazione (prezzi IVA esclusa)

Prezzo _____

oppure: offerta più bassa _____ /offerta più alta _____

Valuta _____

V.2) SUBAPPALTO

È probabile che il contratto venga subappaltato? NO " Sì "

In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi

Valore (IVA esclusa): _____ Valuta: _____

Oppure Percentuale: _____ %

V.3) PREZZO PAGATO PER GLI ACQUISTI D'OPPORTUNITÀ (se del caso)

Valore (IVA esclusa): _____ Valuta: _____

(Utilizzare la presente sezione nel numero di copie
necessario)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 7 - IT

V.4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE

V.4.1) Numero di appalti aggiudicati [] []

V.4.2) Appalto n. [] [] _____

V.4.2.1) Valore contrattuale

Importo (IVA esclusa): _____ Valuta: _____

V.4.2.2) Origine del prodotto o servizio: Spazio economico europeo (SEE) " non SEE "

Paese coperto dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO " Sì "

V.4.2.3) Si è derogato all'uso di specifiche europee?

NO " Sì " In caso affermativo contrassegnare le apposite caselle dell'allegato II

V.4.2.4) Criteri di aggiudicazione utilizzati

Prezzo più basso " Offerta economicamente più vantaggiosa "

Altri (art. 35) " _____

V.4.2.5) Varianti

L'appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha presentato una variante? NO " Sì "

V.4.2.6) Offerte anormalmente basse: sono state escluse offerte perché anormalmente basse?

NO " Sì "

V.4.2) Appalto n. [] [] _____

V.4.2.1) Valore contrattuale

Importo (IVA esclusa): _____ Valuta: _____

V.4.2.2) Origine del prodotto o servizio: SEE " non SEE "

Paese coperto dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO " Sì "

V.4.2.3) Si è derogato all'uso di specifiche europee?

NO " Sì " In caso affermativo contrassegnare le apposite caselle dell'allegato II

V.4.2.4) Criteri di aggiudicazione utilizzati

Prezzo più basso " Offerta economicamente più vantaggiosa "

Altri (art. 35) " _____

V.4.2.5) Varianti

L'appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha presentato una variante? NO " Sì "

V.4.2.6) Offerte anormalmente basse: sono state escluse offerte perché anormalmente basse?

NO " Sì "

(Utilizzare la presente sezione V.4 nel numero di copie
necessario)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 7 - IT

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?

NO " Sì "

VI.2) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL'ENTE AGGIUDICATORE *

VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE: [][]/[][]/[][][][] (gg/mm/aaaa)

VI.4) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: [][][]

VI.5) L'APPALTO È STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE?

NO " Sì "

In caso affermativo indicare il numero dell'avviso nell'indice della GUCE:

[][][]/S [][][]-[][][][][][][] del [][]/[][]/[][][][] (gg/mm/aaaa)

VI.6) TIPO DI APPELLO ALLA CONCORRENZA

Bando di gara " Avviso indicativo periodico " Avviso relativo ad un sistema ..
d'appalto di qualificazione

VI.7) IL CONTRATTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE? *

NO " Sì "

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili

VI.8) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)

VI.9) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO [][]/[][]/[][][][] (gg/mm/aaaa)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 7 - IT

ALLEGATO I

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali

Giustificazione della scelta della procedura negoziata senza indizione di una gara

Articolo 20, paragrafo 2, e articolo 16 della direttiva 93/38/CEE

LAVORI ..
 FORNITURE ..
 SERVIZI ..

La ragione della scelta della procedura negoziata non preceduta **dalla pubblicazione di un bando di gara** dovrebbe rispondere a quanto specificato nei relativi articoli della Direttiva "Settori speciali" (articolo 20, paragrafo 2 o articolo 16).

Contrassegnare le apposite caselle:
 (Per il testo dettagliato vedere gli articoli in questione)

<i>a) Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta ad una procedura preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara</i>		·
<i>b) Il contratto in questione si prefigge unicamente fini di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo</i>		·
<i>c) I lavori / le merci / i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato fornitore/imprenditore/prestatore di servizi per ragioni</i>	- tecniche - artistiche - relative alla tutela di diritti esclusivi
<i>d) Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall'ente aggiudicatore</i>		·
<i>e) Forniture complementari</i>		·
<i>f) Lavori o servizi complementari</i>		·
<i>g) Nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori precedenti</i>		·
<i>h) Forniture quotate e acquistate in borsa</i>		·
<i>i) Contratti sulla base di un accordo quadro</i>		·
<i>j) Acquisti d'opportunità</i>		·
<i>k) Acquisto di merci a condizioni particolarmente vantaggiose</i>		·
<i>l) Contratto aggiudicato a seguito di un concorso di progettazione</i>		·
<i>m) Contratto avente ad oggetto servizi compresi nelle categorie da 17 a 27 (elencate nell'allegato XVI B).</i>		·

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

ALLEGATO II

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali

Deroghe all'uso di specifiche europee

Articolo 18, paragrafo 6 della direttiva 93/38/CEE

LAVORI ..
FORNITURE ..
SERVIZI ..

<i>Si è derogato all'obbligo di definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche europee per i motivi seguenti: (per il testo dettagliato vedere l'articolo in questione)</i>	
<i>è tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità del prodotto alle specifiche europee;</i>	..
<i>l'applicazione dell'obbligo pregiudicherebbe l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24.7.1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, oppure l'applicazione della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22.12.1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;</i>	..
<i>l'uso di tali specifiche obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comporterebbe costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate;</i>	..
<i>la specifica europea in questione è inadeguata a questa applicazione particolare o non tiene conto degli sviluppi tecnici intervenuti successivamente alla sua adozione;</i>	..
<i>la natura del progetto è veramente innovativa e l'applicazione di specifiche europee risulterebbe inadeguata.</i>	..
<i>* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione</i>	Modello d formulario 7 - IT

ALLEGATO XVI A

Servizi a norma dell'articolo 15

Categoria	Denominazione	Numero di riferimento della CPC
1.	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
2.	Servizi di trasporto terrestre [1], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304
3.	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)
4.	Trasporto di posta per via terrestre [1], e aerea	71235, 7321
5.	Servizi di telecomunicazione [2]	752
6.	Servizi finanziari	ex 81
	a) servizi assicurativi	812, 814
	b) servizi bancari e finanziari [3]	
7.	Servizi informatici ed affini	84
8.	Servizi di R & S [4]	85
9.	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
10.	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
11.	Servizi di consulenza gestionale a affini [5]	865, 866
12.	Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata	867
	Servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica	
	Servizi affini di consulenza scientifica e tecnica Servizi di sperimentazione tecnica ed analisi	
13.	Servizi pubblicitari	871
14.	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874 82201, 82206
15.	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto	88442
16.	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94

[1] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

[2] Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonica, di radioavviso e di radiotelecomunicazioni via satellite.

[3] Ad esclusione dei contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.

[4] Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente gli enti aggiudicatori per loro uso nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione di servizi sia interamente retribuita da detti enti.

[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO XVI B

Servizi a norma dell'articolo 16

Categoria	Denominazione	Numero di riferimento della CPC
17.	<i>Servizi alberghieri e di ristorazione</i>	64
18.	<i>Servizi di trasporto per ferrovia</i>	711
19.	<i>Servizi di trasporto per via d'acqua</i>	72
20.	<i>Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti</i>	74
21.	<i>Servizi legali</i>	861
22.	<i>Servizi di collocamento e reperimento di personale</i>	872
23.	<i>Servizi di investigazione e di sicurezza (eccettuati i servizi con furgoni blindati)</i>	873 (salvo 87304)
24.	<i>Servizi relativi all'istruzione, anche professionale</i>	92
25.	<i>Servizi sanitari e sociali</i>	93
26.	<i>Servizi ricreativi, culturali e sportivi</i>	96
27.	<i>Altri servizi</i>	

ALLEGATO XVII [10]



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

		BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE [9]	
Lavori	..	<i>Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni</i>	
Forniture	..	Data di ricevimento dell'avviso	_____
Servizi	..	N. di identificazione	_____

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE / I PROGETTI:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

III.2) LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE? (se pertinente)

NO " Sì "

In caso affermativo, indicare quale: _____

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 10 - IT

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI CONCORSO

Aperto "

Ristretto "

IV.1.1) Numero, eventualmente minimo/massimo, di partecipanti che si prevede di invitare (se pertinente)

Numero: [][] o: Minimo: [][] / Massimo: [][]

IV.1.1.1) Nominativi dei partecipanti già selezionati (se del caso)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

IV.2) CRITERI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell'amministrazione aggiudicatrice / ente aggiudicatore * _____

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli

Disponibili fino al [][]/[][]/[][][][] (gg/mm/aaaa)

Costo (se del caso) _____ Valuta _____

Condizioni e modalità di pagamento _____

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione dei progetti o delle domande di partecipazione (a seconda del tipo di

VI.2) IL CONCORSO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE? *

NO "

SÌ "

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili _____

VI.3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO

[[[/[[/[[/[[/]] (gg/mm/aaaa)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 10 - IT

ALLEGATO A

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE / I PROGETTI

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 10 - IT

Allegato XVIII [11]



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

		Risultati i un concorso di Progettazione [9]	
Lavori	..	<i>Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni</i>	
Forniture	..	Data di ricevimento dell'avviso	_____
Servizi	..	N. di identificazione	_____

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice / Ente aggiudicatore

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / ENTE AGGIUDICATORE

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / ENTE AGGIUDICATORE *

Livello centrale ..

Istituzioni Europee ..

Livello regionale/locale ..

Organismo di diritto pubblico ..

Altro ..

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 11 - IT

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO / DESCRIZIONE DEL PROGETTO

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL CONCORSO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / ENTE AGGIUDICATORE *

II.2 NOMENCLATURA**II.2.1 CPV (vocabolario comune per gli appalti) ***

Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

Oggetto principale	[][][][][][][][][]	[][][][][]	[][][][][]	[][][][][]
Oggetti complementari	[][].[][].[][].[][][][]	[][][][][]	[][][][][]	[][][][][]
	[][].[][].[][].[][][][]	[][][][][]	[][][][][]	[][][][][]
	[][].[][][][][][][][]	[][][][][]	[][][][][]	[][][][][]
	[][].[][][][][][][][]	[][][][][]	[][][][][]	[][][][][]

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPC)

Categoria del servizio [][]

II.3) DESCRIZIONE**II.4) VALORE DEL PREMIO O DEI PREMI (se del caso)**

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 11 - IT

SEZIONE V) RISULTATI DEL CONCORSO**V.1.) AGGIUDICAZIONE E PREMI (se del caso)****V.1.1) Nominativo ed indirizzo del vincitore/dei vincitori del concorso**

NUMERO _____

Nominativo	Responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Paese
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Valore del premio

Valore (IVA esclusa) _____ Valuta _____

V.1.1) Nominativo ed indirizzo del vincitore/dei vincitori del concorso

NUMERO _____

Nominativo	Responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Paese
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

V.1.2) Valore del premio

Valore (IVA esclusa) _____ Valuta _____

(Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulano 11 - IT

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?**

NO " Sì "

VI.2) NUMERO DI PARTECIPANTI [][]

VI.3) NUMERO DI PARTECIPANTI ESTERI [][]

VI.4) IL CONCORSO È STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE?

NO " Sì "

In caso affermativo indicare il numero dell'avviso nell'indice della GUCE:

[][][][]S [][]-[][][][][][] del [][]/[][]/[][][] (gg/mm/aaaa)

VI.5) IL CONCORSO È connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell'ue?*

NO " Sì "

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili

VI.6) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)

VI.7) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO [][]/[][][][] (gg/mm/aaaa)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 11 - IT

Note

- 1) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 98/4/CE.
- 2) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/4/CE.
- 3) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 98/4/CE.
- 4) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/4/CE
- 5) Articolo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 98/4/CE.
- 6) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 98/4/CE.
- 7) Riportata soltanto la parte di testo relativa all'Italia
- 8) Allegato inizialmente sostituito dall'allegato della direttiva 98/4/CE, successivamente sostituito dall'allegato VII della direttiva 2001/78/CE, così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214
- 9) Modello così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
- 10) Allegato inizialmente sostituito dall'allegato XI della direttiva 2001/78/CE, successivamente così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214
- 11) Allegato inizialmente così sostituito dall'allegato XII della direttiva 2001/78/CE, successivamente così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214